Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **1150.**

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 7, concernente il ruolo organico dei professori, è abrogato e sostituito come segue:

Art. 7. — Il ruolo dei professori universitari dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » comprende le seguenti fasce:

a) professori ordinari e straordinari;

b) professori associati.

Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da ventinove posti.

Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da ventidue posti.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.

In caso di trasferimento alla Università « Bocconi » di professori di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università governative.

Ai professori di ruolo della prima fascia è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Università governative.

Ai professori di ruolo della seconda fascia, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, sono applicate le vigenti e future disposizioni di legge in materia riguardanti il corrispondente personale docente delle Università statali.

Dopo l'art. 10, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti due nuovi articoli concernenti norme per i ricercatori.

Art. 11. — Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da trentacinque posti.

Ai ricercatori dell'Università « Bocconi » spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle Università governative.

Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, si applicano ai ricercatori le stesse disposizioni di legge in materia previste dal vigente statuto per gli assistenti di ruolo.

Art. 12. — Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per lo inquadramento nel ruolo entro i limiti dei posti in organico di cui al precedente articolo, la disciplina generale, i diritti, le funzioni ed i doveri si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura dell'Università non statale, le disposizioni di legge vigenti riguardanti i ricercatori universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1982
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 67

AVVISI DI RETTIFICA

(Decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337, 340 e 341)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente: « Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 11, al secondo rigo, dove è scritto: « ...consegue ruolo aperto... », leggasi: « ...consegue *a* ruolo aperto... »;

all'art. 14, al terzo comma, al quarto rigo, dove è scritto: « ...tutela *della*... », leggasi: « ...tutela *delle*... »;

all'art. 15, al secondo comma, al secondo rigo, dove è scritto: « ...a *cuasa*... », leggasi: « ...a *causa*... »;

all'art. 40, al quarto comma, al secondo rigo, dove è scritto: « ...*Ministero* dell'interno... », leggasi: « ...*Ministro* dell'interno... »;

all'art. 51, al terzo comma, al secondo rigo, dove è scritto: «... sentito *in* consiglio ... », leggasi: «... sentito *il* consiglio ... »;

all'art. 64, al primo comma, alla lettera *e*), dove è scritto: «... direttamente *dipendono* ... », leggasi: «... direttamente *dipende* ... »;

all'art. 79, al primo comma, al primo rigo, dove è scritto: «... appartenenti *nei* ruoli ... », leggasi: «... appartenenti *ai* ruoli ... ».

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente: « Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 21, al primo comma, al sesto rigo, dove è scritto: «... riduzione *dei* quadri ... », leggasi: «... riduzione *di* quadri ... »;

all'art. 44, al quarto comma, al terzo rigo, dove è scritto: «... riduzione *dei* quadri ... », leggasi: «... riduzione *di* quadri ... »;

all'art. 44, al quarto comma, al quarto rigo, dove è scritto: «... qualifica *spettatagli* ... », leggasi: «... qualifica *spettantegli* ... ».

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente: « Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 38, all'ultimo comma, al secondo rigo, dove è scritto: «... *taballa* A ... », leggasi: «... *tabella* A ... »;

all'art. 41, all'ultimo comma, al secondo rigo, dove è scritto: «... verificate *vancanze* ... », leggasi: «... verificate *vacanze* ... »;

all'art. 52, al secondo comma, al settimo rigo, dove è scritto: «... ad esaurimento, del personale ... », leggasi: «... ad esaurimento del personale ... ».

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente: « Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 7, primo comma, secondo rigo, dove è scritto: «... tre settori di livello dirigenziale in un ufficio di gabinetto ... », leggasi: «... tre settori di livello dirigenziale *ed* in un ufficio di gabinetto ... »;

alla pag. 60, al quadro *A*, sotto la colonna « Funzioni », in corrispondenza del numero 1 della colonna «... Posti in organico ... », deve leggersi: «... *Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza* ... »; in corrispondenza del numero 48 della colonna per ultima citata, al primo rigo, dove è scritto: «... Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza ... », leggasi: «... *Direttore generale del Ministero; direttore di ufficio centrale; vice* ... »;

alla pag. 61, al quadro *B*, il numero « 376 » della colonna Posti di organico, corrispondente alle qualifiche Direttore aggiunto di divisione di ragioneria e Direttore di Sezione di ragioneria, va sostituito con il numero « *300* ». Nel paragrafo concernente le attribuzioni delle predette qualifiche, al sesto rigo, dove è scritto: «... *coordina è* ... », leggasi: «... *coadiuva e* ... »;

alla pag. 62, alla tabella II nella colonna « Compiti », in corrispondenza della qualifica «... Analista dei sistemi di centro elaborazione dati ... », al terzo capoverso, al primo rigo, dove è scritto: «... *defizione* ... », leggasi: «... *definizione* ... »;

alla pag. 64, nella colonna « Compiti », in corrispondenza della qualifica « Addetto alle relazioni », al terzo rigo, dove è scritto: «... *gestische* archivi semplici e *schedati* ... », leggasi: «... *gestisce* archivi semplici e *schedari* ... »;

alla pag. 65, deve intendersi cancellata l'indicazione « VI » posta accanto alla qualifica « Geometra »;

alla pag. 66, deve intendersi cancellata l'indicazione « V » posta accanto alla qualifica « Responsabile di centro stampa e microfilm »;

alla pag. 67, sotto la colonna « Compiti », in corrispondenza della qualifica « Responsabile dei laboratori », al primo rigo, dove è scritto: «... Svolge attività di coordinamento *o* di ... », leggasi: «... Svolge attività di coordinamento *e* di ... »;

alla pag. 68, sotto la colonna « Qualifica » dove è scritto: «... Idraulico specializzato, termomeccanico ... », leggasi: «... Idraulico specializzato-termomeccanico ... »;

alla pag. 70, nella colonna « Compiti » corrispondente alla qualifica di « Elettricista », al quinto rigo, dove è scritto: «... *o* presta assistenza ... », leggasi: «... *e* presta assistenza ... »;

alla pag. 73, sotto la colonna « Qualifica di inquadramento », dove è scritto: «... *Redattore interprete* ... », leggasi: «... *Traduttore interprete* ... ».

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, concernente: « Istituzione dell'Istituto superiore di polizia », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982, all'art. 14, al quinto comma, al secondo rigo, dove è scritto: «... al presente *comma* ... », leggasi: «... al presente *articolo* ... ».

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1410/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole.

Regolamento (CEE) n. 1411/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola *A* e della barbabietola *B*, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio.

Regolamento (CEE) n. 1412/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per il periodo dal 1° novembre 1982 al 31 ottobre 1983, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 1413/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 1414/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1415/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1416/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo al finanziamento delle spese residue necessarie per l'istituzione dello schedario oleicolo.

Regolamento (CEE) n. 1417/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il limite di garanzia per i semi di colza e di ravizzone, nonché alcuni elementi ad esso relativi.

Regolamento (CEE) n. 1418/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1419/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1982/1983.
Regolamento (CEE) n. 1420/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1982/1983.
Regolamento (CEE) n. 1421/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1982/1983.
Regolamento (CEE) n. 1422/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1982/1983.
Regolamento (CEE) n. 1423/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, concernente misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne di commercializzazione 1982/1983-1986/1987.
Regolamento (CEE) n. 1424/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1982/1983.
Regolamento (CEE) n. 1425/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa il prezzo minimo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1982/1983.
Regolamento (CEE) n. 1426/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1610/79 che istituisce un aiuto supplementare per i semi di ricino.
Regolamento (CEE) n. 1427/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa per la campagna di commercializzazione 1982/1983.
Regolamento (CEE) n. 1428/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato e la qualità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità.
Regolamento (CEE) n. 1429/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa il prezzo minimo per il cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 1982/1983.
Regolamento (CEE) n. 1430/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa.
Regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette.
Regolamento (CEE) n. 1432/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette.
Regolamento (CEE) n. 1433/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.
Regolamento (CEE) n. 1434/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983.

Pubblicati nel n. L 162 *del* 12 *giugno* 1982.

(148/C)

Regolamento (CEE) n. 1435/82 del Consiglio, del 17 maggio 1982, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.
Regolamento (CEE) n. 1436/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 1437/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 1438/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa, per la campagna 1982, il prezzo d'offerta comunitario per l'uva da tavola applicabile nei confronti della Grecia.
Regolamento (CEE) n. 1439/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola.
Regolamento (CEE) n. 1440/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa, fino alla fine della campagna 1982, il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia.
Regolamento (CEE) n. 1441/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa, fino alla fine della campagna 1982, i prezzi di riferimento dei pomodori.
Regolamento (CEE) n. 1442/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.
Regolamento (CEE) n. 1443/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero.
Regolamento (CEE) n. 1444/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.
Regolamento (CEE) n. 1445/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.
Regolamento (CEE) n. 1446/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.
Regolamento (CEE) n. 1447/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.
Regolamento (CEE) n. 1448/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.
Regolamento (CEE) n. 1449/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.
Regolamento (CEE) n. 1450/82 della commissione, dell'8 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 158 *del* 9 *giugno* 1982.

(149/C)

Regolamento (CEE) n. 1451/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
Regolamento (CEE) n. 1452/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi applicabili nel settore dei cereali.
Regolamento (CEE) n. 1453/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento.
Regolamento (CEE) n. 1454/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro.
Regolamento (CEE) n. 1455/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3103/76 relativo all'aiuto per il frumento duro.
Regolamento (CEE) n. 1456/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto per il frumento duro, nonché l'importo di tale aiuto.
Regolamento (CEE) n. 1457/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi applicabili nel settore del riso.
Regolamento (CEE) n. 1458/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio.
Regolamento (CEE) n. 1459/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e che modifica la tariffa doganale comune.
Regolamento (CEE) n. 1460/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.
Regolamento (CEE) n. 1461/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
Regolamento (CEE) n. 1462/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per il raccolto 1982, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento.

Pubblicati nel n. L 164 *del* 14 *giugno* 1982.

(150/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 mod. 25/*A* — Data: 20 marzo 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Credito artigiano, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore 45. — Capitale: L. 2.380.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2958)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3090)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva, personale amministrativo

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 56, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso i posti risultanti vacanti alla data del 31 dicembre 1981 nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero stesso;

Rilevato che i posti suddetti, dedotti gli accantonamenti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quelli previsti dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, ammontano per lo specifico suddetto ruolo del personale amministrativo a otto;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 147, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerata, altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario della prova stessa;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica

amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) se intendano, o meno, effettuare la prova facoltativa di stenografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

I) *Prove obbligatorie*:

1) prova scritta: componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia: scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa centoventi battute al minuto. Inoltre prova di copia di un secondo brano, con velocità libera per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità;

3) colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola d'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di archivistica.

II) *Prova facoltativa di stenografia*:

scrittura sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di sessanta parole al minuto primo e trascrizione del brano così raccolto in scrittura normale.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 1° *ottobre* 1982.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al predetto comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia la commissione esaminatrice assegnerà un maggior numero di punti non superiore a 1 da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenza nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in

tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Essi saranno assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta quarta qualifica funzionale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1982

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1982
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 288

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente a . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . conseguito l'anno . . . presso l'istituto . . . . . avente sede a . . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per avèr conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di volere (o non volere) sostenere la prova facoltativa di stenografia;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .;

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Autentica della firma . . . .

(3086)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso speciale pubblico, per esami, a trentuno posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nelle regioni Lazio e Lombardia.

Le prove scritte del concorso speciale pubblico, per esami, a trentuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nelle regioni Lazio e Lombardia, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 settembre 1982 alle ore otto, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(3123)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali avanti indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821730)